



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 18 ottobre 2010

Prot. n. S003/10/304924/1.6/6-10/PG

CIRCOLARE N. 18/EL-Comunità

Ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione

Ai Sindaci di tutti i comuni della provincia di Trento
(esclusi Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Trento, Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa)

Ai Presidenti di tutte le Comunità della provincia di Trento

Ai Presidenti dei Comprensori Vallagarina e Alto Garda e Ledro

Al Commissario straordinario del Comprensorio Valle dell'Adige

LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Elezione degli organi delle Comunità. Istruzioni per le operazioni di scrutinio.

All'atto dello scrutinio delle schede, che verrà effettuato a partire dalle ore 7.00 di lunedì 25 ottobre 2010, il Presidente e i componenti dell'Ufficio di sezione dovranno prestare la massima attenzione nel compimento delle operazioni previste e nella compilazione delle due copie di verbale e dei due esemplari delle tabelle di scrutinio.

In proposito, rinviando al manuale delle "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione" (pubblicazione nr. 2_2010) per una dettagliata descrizione delle operazioni di

scrutinio, si ritiene opportuno sottolineare in questa sede le modalità di compilazione delle tabelle di scrutinio.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le schede di votazione devono essere estratte dall'urna **una alla volta**, quindi aperte ed esaminate; il voto espresso va riportato poi sulla tabella di scrutinio. Solo all'esito di tali operazioni può essere estratta ed esaminata la scheda successiva. Tale modalità di scrutinio, oltre ad essere prescritta dalla legge, garantisce la correttezza, l'ordine e la celerità delle operazioni.

Occorre ricordare che tutte le schede valide attribuiscono comunque un voto per un candidato alla carica di Presidente. Si possono verificare di fatto ipotesi diverse.

1) SEGNO TRACCIATO SOLO SUL SIMBOLO DI UNA LISTA

Se l'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista, automaticamente esprime il suo voto anche per il candidato Presidente collegato.

Nella compilazione della tabella di scrutinio dovrà pertanto essere riportato un voto sia per il candidato Presidente che per la lista votata. Nel caso in cui siano espresse preferenze dovranno essere altresì segnati i voti per i candidati alla carica di componente dell'assemblea prescelti.

2) SEGNO TRACCIATO SUL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE E SUL SIMBOLO DI UNA LISTA COLLEGATA

Anche nel caso in cui un elettore tracci un segno sia sul nome del candidato Presidente prescelto sia su una delle liste ad esso collegate, sulla tabella di scrutinio andrà riportato un voto sia per il candidato Presidente che per la lista votata. E, se espressi, andranno altresì segnati i voti di preferenza per i candidati alla carica di componente dell'assemblea.

3) SEGNO TRACCIATO SUL SOLO NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE

In questo caso nella tabella di scrutinio deve essere riportato **un voto solo per il candidato Presidente e non deve essere riportato nessun voto per la lista o le liste collegate.**

Si ribadisce quindi che nella tabella di scrutinio il voto per la lista va riportato **solo** se l'elettore ha espressamente votato per la lista medesima, tracciando un segno sul relativo simbolo o indicando una o più preferenze per candidati alla carica di componente dell'assemblea appartenenti alla lista medesima. Ciò anche nel caso in cui ad un candidato Presidente sia collegata una sola lista.

Si fa presente che, ai fini della compilazione del paragrafo 41 del verbale delle

operazioni elettorali, mano a mano che procede lo scrutinio il presidente avrà cura di tenere distinte, tra le schede valide per i candidati Presidente, quelle che contengono solo voti espressi per il Presidente da quelle che recano anche voti di lista.

SCHEDE CONTENENTI SOLO VOTI NULLI

Nel riquadro “schede contenenti solo voti nulli” - riportato nella tabella di scrutinio dopo la sezione dedicata ai voti ai candidati presidente - devono essere segnate **esclusivamente le schede che contengono solo voti nulli**, cioè quelle che non recano alcuna espressione valida di voto. Le ipotesi di schede contenenti solo voti nulli sono descritte dall'articolo 79 comma 3 del DPRReg. 1/L del 2005 (pag. 91, punto II delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione). In questi casi i voti nulli espressi dall'elettore non dovranno essere riportati come voti nulli di lista o di preferenza. Pertanto nell'ipotesi di voto disgiunto (ovvero di segno apposto sul nome di un candidato Presidente e sul simbolo di una lista non collegata, di segno apposto su due candidati presidenti o su liste appartenenti a coalizioni diverse), che determina sempre la nullità di tutti i voti contenuti nella scheda, la scheda andrà segnata esclusivamente tra le “schede contenenti solo voti nulli”. Queste schede vanno inserite nel plico n. 2.

Al fine della compilazione del paragrafo 33 del verbale delle operazioni elettorali, il presidente avrà inoltre cura di tener conto del motivo di nullità dei voti di ciascun candidato Presidente, man mano che le schede che li contengono saranno scrutinate.

Nel paragrafo 33 vanno infatti indicate le schede contenenti solo voto nulli e i motivi di nullità di tutti i voti.

SCHEDE CONTENENTI VOTI VALIDI PER IL CANDIDATO PRESIDENTE E VOTI DI LISTA NULLI

Nell'ipotesi in cui almeno il voto attribuito al candidato presidente sia valido, i voti di lista e di preferenza nulli devono essere riportati fra i voti nulli rispettivamente delle liste e dei candidati consigliere votati.

Qualora la scheda riporti sia un voto di lista valido che uno o più voti di lista nulli, tutti i voti devono essere riportati nella tabella di scrutinio, in corrispondenza delle relative liste, come voti di lista - rispettivamente - valido e nulli. Ciò accade ad esempio nell'ipotesi prevista all'articolo 79 comma 3 del DPRReg. 1/L del 2005 secondo cui se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista (nell'ambito della stessa coalizione), esprimendo preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto delle liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati preferiti e, di conseguenza, gli altri voti di lista espressi sono nulli. In tale ipotesi la scheda contiene voti validi sia per il candidato Presidente, sia per la lista (in relazione alla quale sono espresse le preferenze), sia per i candidati alla carica di componente dell'assemblea. Pertanto tutti

questi voti andranno segnati tra i voti validi. Nella tabella di scrutinio andrà preso nota anche del voto nullo espresso per le liste “senza preferenze”.

Le schede contenenti voti validi per il candidato presidente e voti di lista nulli vanno inserite nel plico n. 2, relativo alle schede contenenti voti validi.

Il presidente avrà cura di tenere annotati, man mano che procede lo scrutinio, i voti dichiarati nulli per le liste contenuti in schede valide per il relativo candidato Presidente.

Il paragrafo 34 del verbale richiede infatti che vengano indicati – complessivamente per ciascuna lista - i relativi voti nulli contenuti in schede valide. Si fa presente che il motivo di nullità del voto di lista indicato al paragrafo 34 (nella colonna di destra della tabella) non può che riferirsi al caso descritto, poiché se l'elettore vota per una o più liste non collegate al medesimo candidato presidente si ricade nel caso della “scheda contenente solo voti nulli”.

INVALIDITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA

L'articolo 80 del DPR n. 1/2005 disciplina le ipotesi di nullità e quelle di inefficacia dei voti di preferenza. Nella tabella di scrutinio è peraltro prevista, per ciascun candidato consigliere, la sola indicazione dei voti di preferenza nulli. Pertanto tutte le ipotesi sia di nullità che di inefficacia delle preferenze vanno annotate nel riquadro “voti di preferenza nulli”.

Ringraziando per l'attenzione, con l'occasione porgo distinti saluti.

Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente ai seguenti numeri:

tel. - 0461 494666/494604

fax - 0461 493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Patrizia Gentile -
Patrizia Gentile